

## **ALLEGATO 8 ALLE N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

### **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE , LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER RADIOTELECOMUNICAZIONI di cui all'art.8 c.6 della L.36/2001-**

#### **INTRODUZIONE Art. 1. Finalità del regolamento.**

Il regolamento ha lo scopo di dettare prescrizioni in materia di controllo e prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico dirette a tutelare la salute pubblica dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da sistemi fissi per la telefonia cellulare e da ripetitori radio televisivi e ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti, contenute principalmente nel DM Ambiente n. 381 del 10/09/1998, nella L.R. 9/7/1993 n.29, nella L.36/2001, nel D.lgs 01.08.03, n. 259 (codice delle comunicazioni), nei relativi decreti ministeriali attuativi (D.P.C.M. dell'08.07.03) ed in attuazione delle disposizioni e degli indirizzi contenuti nella Circolare Regionale del 12.07.01 n. 12.

#### **Art. 2 Definizioni.**

Ai fini del regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) Gestore: è il soggetto giuridico concessionario del servizio di telefonia cellulare o radio televisivo;
- b) Antenna radio base: elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 7 watt;
- c) Microantenna: elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 7 watt, con uno sviluppo in altezza complessivo non superiore a quello indicato alla successiva lett. e);
- d) Stazione radio base: stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare, comprendente l'insieme di una o più antenne radio base e tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza necessari al suo funzionamento;
- e) Microstazione: insieme costituito da traliccio o apposita struttura, o altro sostegno e da una microantenna, con uno sviluppo in altezza complessivo, compresa l'eventuale apposita struttura di sostegno, non superiore a 4 metri;
- f) Limiti di esposizione: sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valore di immissione che non devono essere superati in alcuna condizione d'esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti ( all. B del D.P.C.M. 08.07.03);
- g) Misure di cautela: sono i valori di campo elettromagnetico che non devono essere superati negli ambienti abitativi e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore ( all. B del D.P.C.M. 08.07.03);
- h) Obiettivo di qualità: applicazione degli accorgimenti tecnologici consentiti dalla migliore tecnica e delle cautele localizzative che consentono, da un lato, l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare e di diffusione radiotelevisiva in regime di liberalizzazione e , dall'altro, la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile.

#### **Art. 3 Valori dei campi elettromagnetici.**

Le stazioni radio base per la telefonia cellulare possono essere installate e laddove installate possono essere mantenute in esercizio a condizione che i valori di campo elettromagnetico risultanti, valutati secondo le vigenti metodologie standard, non superino i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione e di misure di cautela e che rispettino le disposizioni,

volte al perseguimento di obiettivi di qualità, contenute nel presente regolamento. In particolare, come disposto dall'Allegato B del DM 381/98 e secondo le eventuali precisazioni dell'ARPAV, saranno necessarie le misurazioni dei campi elettromagnetici ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di capo elettrico o magnetico che superino la metà dei valori limite di cautela predetti. Dovranno essere verificati eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti sorgenti di onde elettromagnetiche.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Comunale di richiedere comunque misurazioni e verifiche da parte dell'ARPAV o di altri enti competenti.

#### **Art. 4. Piano annuale dei siti e catasto degli impianti**

I titolari degli impianti devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la rete di telefonia sia fissa che precaria, riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti da realizzare; il Comune provvede sulla base di questi alla redazione del piano annuale dei siti da approvarsi con delibera di Giunta Comunale. Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.

#### **Art. 5. Definizione dei siti sensibili.**

Per garantire la massima tutela dei soggetti sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio di telefonia radiomobile e, più in generale, di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva o per servizi similari, su ospedali, scuole, asili, case di cura, ed istituti di accoglienza per anziani e portatori di handicap, comprensivi delle relative pertinenze.

#### **Art. 6. Prescrizioni finalizzate al perseguimento di obiettivi di qualità.**

Gli impianti emittenti possono essere realizzati anche con strutture costituite da manufatti indipendenti collocati a terra (tralicci, pali etc.), le aree interessate dovranno essere opportunamente recintate e mascherate con essenze autoctone

*All'interno dell'area dove sono ubicate le antenne non deve essere possibile l'accesso di persone diverse dagli addetti ai lavori, l'accesso della popolazione deve essere inibito mediante apposita segnaletica e ostacoli fisici.*

Qualora siano presenti nel raggio di 350 metri altre installazioni radio base o ripetitori radio televisivi, a seguito della prevista attivazione del nuovo impianto, deve essere dimostrato, in base alla preesistente condizione di inquinamento elettromagnetico e alla valutazione preventiva dei valori di campo elettromagnetico, che non si produrrà un incremento tale da superare i valori limite di esposizione e di cautela vigenti.

Qualora l'installazione di detti impianti debba avvenire su edifici condominiali o loro pertinenze, è richiesto l'assenso dell'amministrazione condominiale.

Per quanto non diversamente disposto, si applica la normativa vigente prevista per gli impianti e per le stazioni radio base per la telefonia cellulare. Sono fatte salve le competenze di altre Pubbliche Autorità.

Tutti gli impianti di teleradiocomunicazione, comprese le ministazioni, vanno dimensionati e collocati in modo da ridurre, per quanto possibile, l'impatto visivo.

#### **Art. 7. Documenti richiesti per il rilascio della concessione (permesso edilizio)**

L'istanza di concessione per impianti radio base aventi una potenza di emissione inferiore a 150Watt o per un ripetitore deve contenere, o avere a corredo, la dichiarazione del richiedente o del gestore con la quale si attesti che la progettazione e la realizzazione degli impianti avverranno compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema, in modo da produrre i valori di

campo elettromagnetico più bassi possibile e che, in ogni caso, i limiti ed i valori di cautela indicati nella normativa vigente verranno rispettati.

Le domande possono essere presentate anche da Società sub-appaltatrici dei concessionari a condizione che la concessione edilizia venga trasferita entro 180 giorni dal rilascio al soggetto concessionario dello Stato indicato nella domanda stessa.

Vanno inoltre allegati in triplice copia:

- a) Scheda dati tecnici;
- b) Planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relative allo stato di fatto e di progetto dell' impianto proposto
- c) Estratto P.R.G. ed estratto catastale
- d) Documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa dei coni visuali;
- e) Simulazione grafica relativa all'inserimento dell'impianto nel territorio circostante ed indicazione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dall'installazione dell'infrastruttura;
- f) Parere preventivo dell'ARPAV
- g) Valutazione dell'intensità di campo elettromagnetico di progetto e di quelli eventualmente già esistenti nell'area, dell'ampiezza ritenuta idonea dall'ARPAV, valutando il contributo di fondo qualora ci siano più stazioni. La valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizioni di massima espansione per tutti gli impianti, il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione. In ogni caso vanno rispettati i valori ed i limiti delle vigenti normative, anche per gli edifici circostanti quello oggetto dell'intervento.;
- h) Documentazione attestante la destinazione d'uso dell'edificio eventualmente interessato dall'impianto nonché le destinazioni e le edificazioni e relativi usi presenti nell'area dell'ampiezza ritenuta idonea dall'ARPAV.
- i) Atto unilaterale d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a disattivare l'impianto, a propria cura e spese, qualora l'Autorità competente per la tutela igienico-sanitaria della popolazione constati il mancato rispetto dei valori previsti per legge.
- j) L'installazione degli impianti con potenza superiore a 150 watt è subordinata all'autorizzazione da parte del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/93;
- k) Nel caso l'impianto per la telefonia mobile debba essere localizzato in un sito soggetto a vincolo ambientale deve essere acquisita anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. 63/94.

#### **Art. 8. Attestazione di conformità e controlli sugli impianti.**

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, dovrà essere prodotta, a firma del gestore, un'attestazione in cui si dichiara che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché quanto previsto dal presente regolamento. In assenza della certificazione l'impianto non potrà essere attivato. Va comunicato al Comune anche il nominativo, con il recapito, del responsabile dell'impianto.

I gestori degli impianti sono tenuti a fornire al Comune, ai tecnici e agli uffici indicati dall'autorità comunale, ogni informazione utile alla verifica della sicurezza della salute pubblica. Nei casi di rischio o di timore di superamento dei limiti consentiti da parte di impianti in funzione, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'ARPAV per la definizione degli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 9. Risanamenti.**

Gli impianti che non rispettino le normative vigenti devono essere ricondotti a conformità ovvero essere delocalizzati in siti idonei, previo comunicazione del Comune, fatta salva l'azione di risanamento da parte della Regione.

**Art. 10. Sanzioni.**

In materia di sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano , a seconda della natura della norma violata:

- le sanzioni di cui alla L. 47/85 e alla L.R. 61/85;
- le sanzioni di cui all'art.8 della L.R. 29/93;
- le sanzioni di cui all'art. 15 della L.36/2001

**Art. 11. Validità del regolamento**

Il presente regolamento rimane in vigore fino all'emanazione di nuove leggi o decreti, e verrà comunque adattato al contenuto delle stesse.

E' fatto salvo il rispetto della legislazione nazionale e regionale.